

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 104/01/2012**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza n. 9 del 13/12/10, depositata il 18/01/11, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sez. n. 3, respingeva il ricorso presentato dalla Snc Li. di Ma. Ma. e Ir. Ta. avverso l'avviso di rettifica e liquidazione n. 2007/T030531000, meglio in atti descritto, notificato dall'Agenzia delle Entrate di Milano 2 in relazione alla maggiore imposta di registro dovuta con riferimento al contratto di cessione di ramo d'azienda per notaio S. Venezia del 21/11/07, registrato l'11/12/07, e poneva le spese di lite del grado a carico della società ricorrente. La Snc Li. di Ma. Ma. e Irene Taddeo, con atto notificato alla controparte il 07/07/11, depositato il 28/07/11, proponeva appello (RGA n. 5933/11) avverso la predetta sentenza, chiedendone la riforma per le ragioni ivi indicate, con vittoria di spese.

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Milano, con atto depositato il 20/10/11, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese.

La controversia, dopo la discussione orale, è stata decisa in camera di consiglio all'odierna udienza.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il contribuente lamenta che ingiustamente è stato respinto il suo ricorso avverso l'avviso di rettifica e liquidazione per cui è causa.

Deduce, al riguardo, l'appellante che controparte, con l'avviso di rettifica di oggetto del presente procedimento, ha liquidato una maggiore imposta di registro per Euro 3.975,00, in conseguenza della rettifica del valore dell'avviamento dell'azienda acquistata, quantificato in 235.495,00 invece che in Euro 103.000,00 come dichiarato nel contratto; che la CTP ha ingiustamente respinto il suo ricorso con una sentenza priva di adeguata motivazione e senza prendere in minima considerazione gli elementi dedotti dalla Snc rispetto ad un atto contenente, peraltro, motivazioni generiche; che, comunque, all'atto di rettifica non sono allegati gli atti da cui risultano i prezzi di mercato di attività analoghe presi in considerazione dall'Ufficio; che, inoltre, erroneamente l'Agenzia "nella valutazione svolta ha considerato un arco temporale di 14 anni adducendo che "le condizioni reddituali postulate possano significativamente permanere nella misura indicata per tale periodo"; che, d'altra parte, anche per questo motivo la CTP di Milano, sezione n. 2, con sentenza n. 180, depositata il 04/04/11, ha accolto il separato ricorso avanzato dal cedente, sig. Ca. Li. (vedi documento allegato); che, inoltre, come già dedotto in primo grado, l'atto impugnato, non solo è affetto da un vizio di motivazione, ma l'Agenzia ha proceduto alla rettifica del valore dell'avviamento utilizzando una formula matematica di carattere aleatorio, essendo basata su presunzioni prive delle necessarie caratteristiche ex art. 2729 c.c.; che, comunque, l'Ufficio non ha provato con idonei elementi il fondamento della sua pretesa di maggiore imposta di registro; che, tenuto conto della natura del negozio e della sua struttura dimensionale e organizzativa molto semplice, nonché della esistente difficile situazione congiunturale deve ritenersi corretta la valutazione dell'avviamento indicata nell'atto in Euro 103.000,00 pari al reddito medio prodotto nell'ultimo triennio, rettificato con un margine di contribuzione medio determinato nella misura di 0,085 e moltiplicato per tre e arrotondato per eccesso; che, proprio per la difficoltà di formulare valide previsioni economiche estese nel tempo, "non è condivisibile la presunzione, peraltro non supportata, dell'Agenzia delle Entrate circa il permanere delle condizioni reddituali dell'azienda per un periodo di 14 anni"; che, questa previsione contrasta con le difficoltà del settore manifestatesi sin dal 2008; che applicando a un orizzonte temporale di 4 anni la formula di attualizzazione adottata dall'Agenzia si ottiene un risultato che conferma la

correttezza del valore di avviamento determinato dalle parti; che, in definitiva, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere accolto l'appello, con vittoria di spese. Osserva questa CTR che la sentenza di primo grado non resiste ai motivi di impugnazione formulati dal contribuente e, quindi, deve essere interamente riformata. Osserva, in particolare, la CTR che la pretesa della maggiore imposta di registro contenuta nell'atto impugnato non è fondata su elementi attendibili e, quindi, deve essere disattesa, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado; che, invero, il metodo utilizzato dall'Ufficio per determinare il valore dell'avviamento dell'attività commerciale ceduta alla fine del 2007 dal sig. Li. in favore della Snc appellante non appare attendibile perché proietta per un arco temporale eccessivo, pari a 14 anni, la presunta redditività dell'azienda, senza tenere conto delle possibili mutazioni del contesto economico, poi concretamente verificatesi; che, d'altra parte, come giustamente evidenziato dalla parte appellante l'attività di commercio al minuto ceduta riguarda un settore (articoli di pelletteria e abbigliamento in genere, situata in un piccolo centro) che già nel 2008 presentava aspetti di problematicità per il contesto economico attraversato dal nostro Paese; che, invece, appare corretta la determinazione del valore dell'avviamento dell'azienda ceduta determinato concordemente tra le parti attraverso una metodologia condivisibile perché ancorata a dati economici reali, considerati per un arco di tempo di circa quattro anni, come indicato a pag. 11 dell'atto d'appello; che, d'altra parte, la separata impugnazione proposta dal sig. Ca. Li. avverso il medesimo avviso di rettifica a lui notificato in qualità di cedente l'azienda di cui si discute è stato accolto dalla CTP di Milano, sezione 2, che, con la sentenza n. 180 depositata il 04/04/11, versata in atti, ha ritenuto non attendibile il metodo utilizzato dall'Ufficio per la determinazione dell'avviamento e giusto il valore dichiarato dalle parti trattandosi di "attività in declino"; che, pertanto, deve essere accolta l'impugnazione avanzata dal contribuente. In definitiva per le considerazioni che precedono, assorbenti rispetto a tutte le deduzioni delle parti, deve essere accolto perché fondato l'appello del contribuente, con conseguente riforma della sentenza impugnata laddove ha ritenuto legittimo e corretto nel merito l'atto impugnato.

Sussistono i presupposti di legge per compensare tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio tenuto conto della natura della controversia e della controvertibilità delle questioni affrontate.

#### **P.Q.M.**

La Commissione accoglie l'appello e dichiara compensate le spese tra le parti.